

In questa sezione sono riportate domanda/risposta dei chiarimenti richiesti.

13 gennaio 2017

1 domanda

In riferimento alla procedura segnalata in oggetto, con la presente si pone il seguente quesito: al punto III 9) del bando/disciplinare viene richiesta l'iscrizione alla white list per le imprese che svolgono attività nei settori a maggior rischio di infiltrazioni mafiose come sotto elencate (art. 53):

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporto per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

La Scrivente non rientra in alcune delle suddette categorie.

Occorre quindi procedere in ogni caso all'iscrizione o, in caso di subappalto, affidare le opere rientranti in tali lavorazioni ad imprese debitamente iscritte?

Nell'eventuale seconda ipotesi, occorre indicare già in fase di offerta il nominativo del subappaltatore?

Risposta

Si premette che la White List presso le Prefetture è stata istituita a seguito della normativa anticorruzione al fine di soddisfare i requisiti per l'informazione antimafia.

La legge 6/11/2012 n. 190 all'art. 1 comma 52 prevede che le stazioni appaltanti, al fine della liberatoria antimafia, consultino detto elenco presso le Prefetture nel caso di lavorazioni elencate al comma 53; il comma 52 bis prevede inoltre che l'iscrizione a detta lista sia efficace al fine di liberatoria antimafia anche per altri contratti che non prevedano dette lavorazioni.

Nel progetto in questione rientrano alcune delle lavorazioni previste al citato comma 53.

In riferimento al Bando/disciplinare della gara in oggetto, nella sezione III sono fornite le informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico della gara, e pertanto al punto III9) viene specificato che "... ai fini della stipula del contratto o dell'autorizzazione di eventuali subappalti è richiesta l'iscrizione alla "White List" e viene specificato che è indispensabile almeno l'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione a tale elenco. – Ciò è necessario quale liberatoria antimafia.

Nella sezione IV del Bando/disciplinare dove sono elencati i certificati da presentare, non è richiesto alcun documento di comprova di iscrizione. Soltanto nell'allegato A dichiarazione unica, al punto z viene richiesto di dichiarare tale iscrizione.

A conclusione si ribadisce che l'iscrizione alla white list non è requisito richiesto per la partecipazione all'appalto, né per la qualificazione all'esecuzione dei lavori, bensì al fine della stipulazione del contratto questa Stazione Appaltante dovrà verificare i requisiti generali e morali dell'impresa e provvederà alla consultazione telematica presso la Prefettura al fine della liberatoria antimafia.

16 gennaio 2017

2 domanda

Non avendo la categoria OS7 (comunque subappaltabile interamente) è possibile coprirlo interamente con la categoria prevalente OG1?

Risposta :

Per la partecipazione all'appalto è richiesta la qualifica per la categoria OG1 Classifica III fermo restando quanto previsto dall'art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010 (ancora in vigore ai sensi degli art. 216 c. 14 del D.Lgs. 50/2016) nel quale è previsto che la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

La categoria OS7 è interamente subappaltabile e/o scorporabile, pertanto è possibile partecipare alla gara con la sola qualificazione della categoria OG1 fermo restando di dichiarare l'esecuzione della categoria OS7 mediante subappalto.

3 domanda

La scrivente impresa in possesso della categoria og1 class V chiede se è necessario il possesso anche della categoria os7. in tal caso e' possibile dimostrare di possedere i requisiti anche senza attestazione soa visto che l'importo è inferiore a 150.000,00?

Risposta:

Per la partecipazione all'appalto è sufficiente la categoria OG1; la categoria OS7 non è a qualificazione obbligatoria.

4 domanda

Con la presente, in riferimento ai lavori in oggetto si chiede:

- 1) se il sopralluogo può essere effettuato da soggetto diverso (no dipendente dell'impresa) munito di apposita delega semplice firmata dal legale rappresentante;
- 2) se la polizza deve essere emessa in firma originale cioè firmata a pugno sia dal concorrente che dall'assicuratore, oppure se può essere emessa anche firmata a pugno dal concorrente e firmata elettronicamente dall'assicuratore con dichiarazione del potere di firma ai sensi del D.P.R. 445/2000;

Risposta:

Il sopralluogo può essere effettuato da soggetto diverso purché munito di delega firmata dal Rappresentante Legale.

La polizza può essere firmata elettronicamente purché sia allegato il dischetto o il percorso per la verifica della firma.

23 gennaio 2017

5 domanda

Siamo in possesso di categoria OG1 IV BIS ma non delle categorie OG6-OS1-OS7-OS8-OS24-OS32

E' possibile partecipare come impresa singola, subappaltando tutte le altre categorie?

Risposta:

Per la partecipazione all'appalto è richiesta la categoria OG1 classifica III; pertanto dato che la Vs. categoria e Classe coprono l'importo totale del progetto potete partecipare come impresa singola, dichiarando i lavori che intenderete subappaltare pur senza indicare il nominativo dell'impresa.

30 gennaio 2017

6 domanda

In riferimento alla procedura segnalata in oggetto il documento DGUE deve essere allegato alla documentazione amministrativa?

Risposta:

Nel Bando/Disciplinare non è stato richiesto il D.G.U.E. bensì gli allegati "A" E "B".

3 febbraio 2017

7 domanda

In riferimento alla procedura aperta riguardante la REALIZZAZIONE LOCULI CIMITERIALI INTERVENTO 1 BLOCCO LOCULI CIMITERO DEL CAPOLUOGO G – INTERVENTO 2 BLOCCO LOCULI CIMITERO F.NE S.GIOVANNI - CIG 692382484F, con la presente Vi chiediamo se è possibile partecipare in ATI costituenda le cui due imprese sono in possesso delle seguenti categorie SOA, utilizzando l'incremento di un quinto sulla categoria prevalente per coprire le rimanenti categorie scorporabili OS7-OS8-OS24-OS32 che saranno indicate in subappalto:

- Impresa capogruppo mandataria OG1 CL. I - OG6 CL. IV BIS – OS1 CL. III BIS
- Impresa mandante OG1 CL. I

Risposta :

Secondo quanto previsto dall'articolo 92 comma 1 del D.P.R. 207/2010 (ancora in vigore ai sensi delle norme transitorie del D. Lgs. 50/2016) il concorrente deve possedere il requisito di qualificazione per la categoria prevalente OG1.

Il secondo comma del citato articolo prevede la partecipazione in Raggruppamento di tipo Orizzontale dove il requisito della mandataria sia nella misura minima del 40%. Pertanto, nello specifico del presente appalto è possibile partecipare in Ati orizzontale in quanto la classifica 1 dell'OG1 posseduta, incrementata di 1/5 copre il 40% dell'importo dei lavori.

